



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. *150*/2014/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

nell'adunanza del 1° luglio 2014

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 18/AUT/2013/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Peveragno (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione regionale di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Alessandra Olessina;

Premesso

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

L'art 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come evidenziato di recente dalla Corte costituzionale, dette misure interdittive non sono indici di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, i controlli della Corte dei conti possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio, che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (Corte cost. sentenze nn. 60/2013, 39/2014 e 40/2014).

Peraltro, qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, vengono segnalate agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Peveragno (CN)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2012 e dall'esito della successiva istruttoria permangono le criticità relative al seguente profilo: equilibrio di parte corrente; entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo.

Con nota del 17 aprile 2014 inviata in sede istruttoria il Responsabile Servizio Finanziario e il Sindaco hanno trasmesso chiarimenti in relazione alle criticità sopra evidenziate e riassunte nella scheda di sintesi inviata all'Ente dal Magistrato Istruttore.

A seguito di tale nota, il Magistrato Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Sezione le questioni sopra rilevate ed ha chiesto al Presidente f.f. della Sezione di fissare apposita camera di consiglio.

Ritenuto

1. Il risultato della gestione di competenza è negativo nel biennio 2011-2012 e la differenza di parte corrente è negativa nel triennio 2010-2012, in particolare nel 2012 la gestione di competenza è pari ad euro -92.841,32 mentre la differenza di parte corrente è pari ad euro -274.388,01. Nell'anno in esame la parte corrente del bilancio

è stata chiusa con una differenza positiva mediante il ricorso all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per euro 236.818,75 e dei contributi per permessi a costruire per euro 180.000,00. L'Ente in sede di adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 del TUEL, ha fatto ricorso al ripiano di situazioni di squilibrio della gestione di competenza o della gestione residui utilizzando l'avanzo di amministrazione per euro 149.444,75 (Sez. II, punto 1.4.3).

Si evidenzia inoltre che nella tabella 1.3 -Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, gli accertamenti sono pari a 8.063,65 (per rimborso mutui estinti e non erogati), mentre risultano contributi per permessi a costruire per euro 180.000,00 destinati a spese correnti, sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada accertate per euro 24.650,22 (Sez. II, tabella 1.7.2) e recupero evasione tributaria accertate per euro 25.534,29 (Sez. II, tabella 1.7.4) non indicate nella tabella 1.3, di cui è stato chiesto di specificare le spese finanziate.

Con riguardo alle entrate non ripetitive, in sede istruttoria l'Ente ha precisato che il recupero dell'evasione tributaria viene considerata come entrata ripetitiva in quanto derivante da attività in essere dal 2000 con costanti controlli annuali; i contributi per permessi a costruire sono stati destinati al finanziamento di spese correnti nel rispetto della normativa vigente anche in considerazione dell'elevato grado di riscossione alla data di approvazione del bilancio; le entrate derivanti dalle violazioni del codice della strada sono state destinate a specifici interventi di spesa che, per il carattere di spesa vincolata, sono stati impegnati in corrispondenza dell'accertamento delle relative risorse. Con riguardo allo squilibrio di parte corrente, l'Ente ha precisato che esso è stato determinato dall'intervento del D.L. n. 95/2012 "spending review" (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, revisione da parte del MEF sulle stime riguardanti l'IMU). L'Ente ha comunicato inoltre che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in sede di assestamento è stato determinato oltre che dalle ordinarie vicende di gestione, anche dall'adeguamento del fondo di riserva a seguito delle disposizioni dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012. Infine l'Ente ha rilevato che il risultato della gestione di competenza (euro -92.841,32) può considerarsi, seppur negativo, in linea con il risultato conseguito nel 2011, se valutato integrandolo degli importi derivanti dagli adempimenti normativi intervenuti nel 2012 sopra accennati.

La Sezione prende atto di quanto evidenziato dall'Ente, pur rimarcando che il mantenimento dell'equilibrio del bilancio, con particolare riferimento alla parte corrente, sia elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali, perché denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con le risorse ordinarie (primi tre Titoli delle Entrate) derivanti dal prelievo tributario, dai trasferimenti dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche e dai

proventi dei servizi e delle attività svolte in favore della comunità locale. In proposito l'art. 162, co. 6 del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente intesa quale saldo positivo o pareggio dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari. In questo modo il legislatore ha inteso assicurare un equilibrio economico-patrimoniale impedendo il finanziamento di spese ordinarie e ricorrenti con entrate straordinarie o in conto capitale. Il verificarsi di una situazione di squilibrio nella quale le spese correnti sono superiori alle entrate ordinarie evidenzia l'esistenza di un'anomalia gestionale che può essere temporanea o duratura. Nel primo caso è sufficiente ricercare le cause della situazione di squilibrio che può essere determinata da incrementi di spesa eccezionali o da una imprevista riduzione delle entrate e porre in essere interventi di natura eccezionale che possono consistere in riduzioni di spesa, laddove possibile, o nell'utilizzo di entrate patrimoniali di Titolo IV per garantire l'equilibrio. Nel secondo caso, se lo squilibrio si ripete nel tempo, è sicuro indice di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate ed i rimedi che l'Ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi poiché devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli). L'importanza dell'equilibrio di bilancio è stata recentemente ribadita dal legislatore che, nell'ambito della legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio previsto dall'art. 81 della Costituzione (Legge 24 dicembre 2012 n. 243), ha stabilito che i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (art. 9, co. 1 della Legge sopra citata). Ha stabilito, inoltre, che qualora, in sede di rendiconto di gestione, gli Enti in questione registrino un valore negativo dei saldi indicati sopra, sono tenuti ad adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero della differenza negativa entro il triennio successivo (co. 2, del citato art. 9).

Anche se le disposizioni da ultimo richiamate si applicheranno a partire dall'esercizio 2016 (art. 21, co. 3 della citata Legge n. 243 del 2012), è opportuno che gli Enti locali attuino una gestione finanziaria diretta ad assicurare sia l'equilibrio della gestione di competenza che l'equilibrio della parte corrente del bilancio.

Correlato all'equilibrio di parte corrente è anche l'impiego corretto delle entrate non ripetitive, che seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, per loro natura, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi. Pertanto, il finanziamento di spese ripetitive attraverso entrate di natura non ripetitiva può profilare rischi per i futuri equilibri di bilancio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

invita

l'Amministrazione comunale di **Peveragno** a ripristinare l'equilibrio di parte corrente del bilancio, evitando l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive.


Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Peveragno (CN)**.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nell'adunanza del 1° luglio 2014.


IL RELATORE

(Dott.ssa Alessandra OLESSINA)



IL PRESIDENTE F.F.

(Dott. Mario PISCHEDDA)



Depositata in Segreteria il

18 LUG. 2014

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

